

Sent. n. 64/2024 pubbl. il 28/11/2024
Rep. n. 72/2024 del 28/11/2024



Liquidazione Controllata
n. 65/2024

TRIBUNALE DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale, composto dai magistrati:

dott. Davide Storti	PRESIDENTE
dott. Flavia Mazzini	GIUDICE
dott. Lorenzo Pini	GIUDICE rel.

Nell'ambito del procedimento iscritto al n. 113 2024 Rg. avviato su domanda di
ALBERTO FERRATO

RICORRENTE

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

ALBERTO FERRATO ha presentato ricorso con cui richiedeva l'apertura a proprio carico
del procedimento di liquidazione controllata;

Ciò posto, rilevato che:

- (-) appare applicabile l'art. 66 cod. crisi;
- (-) ricorre la condizione di sovraindebitamento tratteggiata dall'art. 2 co. 1 lett. c) cod. crisi in quanto:
 - la parte ricorrente non esercita attività di impresa sicché non è assoggettabile a liquidazione giudiziale, a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste per il caso di crisi o insolvenza;



- il debitore versa in uno stato di crisi o insolvenza considerato l'ammontare dei debiti (quasi 250 mila euro) ed il patrimonio liquidabile per circa 45 mila euro, così come indicato nel ricorso ed articolato dall'OCC;
- (-) alla domanda è stata allegata una relazione redatta dall'OCC che ha formalmente attestato la completezza e attendibilità della copiosa documentazione a corredo del ricorso;
- (-) non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV cod. crisi;
- (-) infine – trattandosi della richiesta di apertura della liquidazione controllata in proprio – non vi sono contraddittori interessati a contrastare la posizione del debitore, ciò che quindi esonera dalla necessità di previa fissazione dell'udienza;

p.q.m.

Il Tribunale

- (-) dichiara aperto il procedimento di liquidazione controllata del patrimonio a carico di Alberto Ferrato nato a Senigallia (AN) e residente in Fermignano (PU), via G. Mazzini n. 7;
- (-) nomina il dott. Lorenzo Pini giudice delegato;
- (-) nomina quale liquidatore l'avv. Cristina Przybylak, già OCC;
- (-) ordina al debitore il deposito, entro sette giorni, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori, ove tenuto ed ove non vi abbia già provveduto;
- (-) assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco, un termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore la domanda di restituzione, rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ex art. 201 cod. crisi;
- (-) ordina al debitore la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo quelli di cui sia stato autorizzato l'utilizzo, rappresentando che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo;
- (-) dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale e, se il debitore svolge attività d'impresa, anche la pubblicazione presso il registro delle imprese;
- (-) ordina la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti se vi sono beni immobili o mobili registrati;



Sent. n. 64/2024 pubbl. il 28/11/2024
Rep. n. 72/2024 del 28/11/2024

(-) manda al liquidatore di richiedere al giudice delegato l'indicazione dei limiti di cui all'art. 268 co. 4 lett. b) cod. crisi allegando alla richiesta una breve e documentata nota esplicativa in ordine alla condizione reddituale dell'intero nucleo familiare;
(-) autorizza la prenotazione a debito ex art. 146 DPR 115/02, ove ne ricorrano i presupposti, del presente atto;
Pesaro, il 29.10.2024

Il Giudice est.

L. Pini

Il Presidente

D. Storti



PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE *in corso*
Pesaro, li 28 NOV 2024 *di registrazione*

Il Cancelliere
IL FUNZIONARIO CAPOFILA
(Vitalina)

